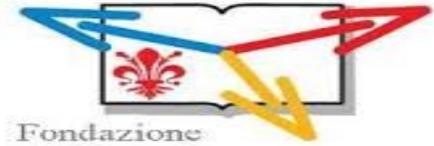




FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell' ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL DELEGATO

Avv. Ilaria Biagiotti

3 ottobre 2019

Le “origini”

1

L. 3 agosto 1998 n. 302

2

L. 14 maggio 2005 n. 80

3

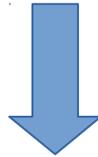
L. 3 agosto 2015 n. 132

4

D.L. 3 maggio 2016 n. 59

Le “origini”

Delegato alle operazioni di vendita
versione 1998



Art. 591 bis

*Il g.e. con l'ordinanza con cui dispone la vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c. **può**, sentiti gli interessati, delegare ad un **notaio** avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita*

Le “origini”

Delegato alle operazioni di vendita versione 2005



Art. 591 bis

*Il g.e. con l'ordinanza con cui dispone la vendita **può**, sentiti gli interessati, delegare ad un **notaio** avente preferibilmente sede nel circondario o a un **avvocato** ovvero a un **dottore commercialista o esperto contabile** il compimento delle operazioni di vendita*

Le “origini”

Delegato alle operazioni di vendita
versione 2015

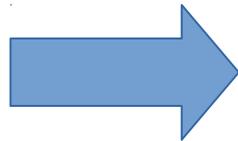


Art. 591 bis

*Il g.e. con l'ordinanza con cui dispone la vendita **delega** ad un **notaio** avente preferibilmente sede nel circondario o a un **avvocato** ovvero a un **dottore commercialista o esperto contabile** il compimento delle operazioni di vendita*

Le “origini”

Art. 591 bis, 2° co.
c.p.c.



Salva l'esigenza di procedere
direttamente alle
operazioni di vendita a
tutela degli interessi delle
parti, sentiti gli altri
creditori

Le “origini”

Professionisti devono
risultare iscritti negli
elenchi
istituiti presso il Tribunale

Art. 179 *ter* disp. att.
c.p.c.

- **versione 1998:** Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno elenchi dei notai al Presidente del Tribunale
- **versione 2005:** Consiglio notarile distrettuale, C.O.A, C.O.D.C.E.C. comunicano ogni triennio i rispettivi elenchi al Presidente del Tribunale .

Le “origini”

Art. 179 *ter* disp. att.

c.p.c.

Versione attuale

- Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita è istituito presso ogni tribunale. Ai fini dell'iscrizione occorre dimostrare di aver assolto gli obblighi di prima formazione.
- con d.m. avente natura non regolamentare saranno indicati gli obblighi di **prima formazione** e quelli di **formazione periodica per il mantenimento dell'iscrizione**, nonché il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
- sarà istituita presso ciascuna corte di appello una commissione (le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal suddetto decreto) che provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

Le “origini”

Art. 179 *ter* disp. att.
c.p.c.

Versione attuale

- l’incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco previa indicazione analitica dei motivi della scelta
- i professionisti cancellati non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo
- sino al 12° mese successivo all’emanazione del d.m. si applica l’art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. versione 2005

Natura giuridica del delegato



Ausiliario del giudice

Ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il delegato è un ausiliario



soggetto estraneo all'ordine giudiziario investito dal giudice dell'esercizio di attività strumentali all'esercizio della giurisdizione, che il giudice non è in grado di compiere da solo

Soggetti privati professionalmente idonei a svolgere una determinata attività

Ausiliario del giudice sui generis

l'attività del delegato

- inizia con gli adempimenti preliminari alla vendita
- prosegue con gli esperimenti di vendita
- termina con la predisposizione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione

Ausiliario del giudice sui generis

- la delega non può avere ad oggetto provvedimenti propri della giurisdizione (p.e. ordinanza di autorizzazione alla vendita, ordinanza di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c., condanna aggiudicatario inadempiente, pronuncia del decr. trasf.)
- la delega può avere ad oggetto lo svolgimento di attività in senso stretto (p.e. aggiudicazione ex art. 572 e art. 573 c.p.c.)
- avverso gli atti del delegato non è proponibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
- gli atti del delegato possono essere impugnati solo con ricorso al g.e. ex art. 591 ter c.p.c.

Ausiliario del giudice sui generis

- infine, la dottrina ritiene che la delega, che può sempre essere revocata e modificata, non consente al giudice di sostituirsi al professionista nell'esercizio dei poteri allo stesso affidati (Mandrioli-Manna)

Sostituto del giudice

Delegato assume un ruolo di sostituto poiché la sua attività supera i compiti di assistenza o di collaborazione subordinata propria degli ausiliari



Gli atti compiuti dal delegato produrrebbero gli stessi effetti di quelli compiuti dal giudice

Al delegato verrebbe, dunque, delegata una fetta di giurisdizione



Il professionista delegato alle operazioni di vendita è ausiliario del giudice, che svolge una funzione pubblica finalizzata all'esatta realizzazione della vendita forzata e alla certezza dei trasferimenti

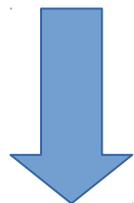
Cass. 27.1.2017 n. 2044

Cass. 19.1.2010 n. 711

Cass. 29.01.2007 n. 1887

...ne consegue

- configurabilità responsabilità civile di natura extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.* in ipotesi in cui si sia verificato un danno ingiusto a carico di una delle parti del processo esecutivo o di terzi interessati



Cass. 09.2.2016 n. 2511

Cass. 20.2.2018 n. 4007





Il professionista delegato alle operazioni di vendita è sostituto del giudice, oltre che p.u. ex art. 357 c.p., restando un soggetto privato che svolge un'attività professionale ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c.

Trib. Avellino 5.2.2016

...ne consegue

- configurabilità responsabilità civile di natura contrattuale, da “contatto sociale” nei confronti delle parti del processo esecutivo , con conseguente operatività della diligenza richiesta *ex art. 1176 c.c.*



La giurisprudenza di legittimità ha **escluso** la configurabilità della responsabilità civile di natura contrattuale nei confronti degli ausiliari del giudice

Cass. 18.8.2015 n. 18313

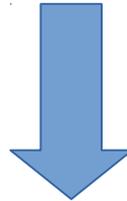
Cass. 5.8.2010 n. 18170

Cass. 25.5.1973 n. 1545



Ambito della responsabilità

Ordinanza di delega



lex specialis di quella determinata espropriazione con riferimento alle modalità, ai tempi e condizioni della vendita

...ne consegue che

- la violazione delle condizioni di vendita fissate con l'ordinanza dal g.e. determina l'illegittimità dell'atto del delegato e, per l'effetto, l'illegittimità dell'aggiudicazione che può essere fatta valere da tutti gli interessati (anche dal debitore)



Ambito della responsabilità

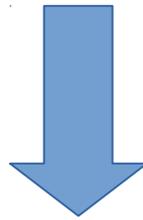
Difformità tra la descrizione dell'immobile contenuta nella CTU
(e nell'avviso di vendita) e lo stato reale del bene

***Fattispecie
aliud pro alio:***

immobile mancante delle qualità per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale o tale da renderlo inservibile all'uso al quale era destinato e inadatto a soddisfare i bisogni dell'aggiudicatario

Ambito della responsabilità

Se si segue la tesi per cui il delegato è ausiliario
del giudice

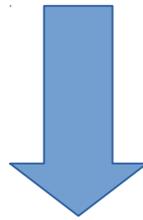


Si esclude l'operatività al professionista delegato
della l. 117/1998

*Responsabilità dei danni cagionati nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati*

Ambito della responsabilità

Se, invece, si segue la tesi per cui il delegato è
sostituto del giudice

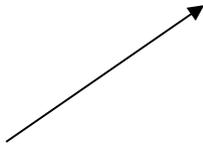


Opera nei confronti del professionista delegato
della l. 117/1998

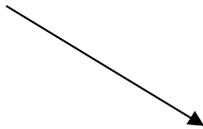
*Responsabilità dei danni cagionati nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati*

Ambito della responsabilità

L. 117/1988



Regole di carattere
sostanziale (limitate al
compimento o l'omissione di
attività per dolo o colpa grave)



Regole di carattere
processuale (che hanno ad
oggetto la legittimazione passiva
dello Stato con conseguente
impossibilità di azione diretta verso il
magistrato)

Ambito della responsabilità

***L. 117/1988
Nei confronti del
professionista
delegato (anche
quale ausiliario sui
generis per attività
giurisdizionali in
senso stretto)***

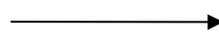
Regole di carattere
sostanziale (limitate al
compimento o l'omissione di
attività per dolo o colpa grave)

~~Regole di carattere
processuale (che hanno ad
oggetto la legittimazione passiva
dello Stato con conseguente
impossibilità di azione diretta verso il
magistrato)~~

Responsabilità penale del delegato

Art. 357, 1° co. c.p.

*Sono pubblici ufficiali
coloro che esercitano
una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o
amministrativa*



Il professionista delegato
è
un pubblico ufficiale



Responsabilità penale del delegato

Art. 357, 2° co c.p.

La funzione amministrativa può, infatti, essere svolta anche da un dipendente pubblico, da un cittadino o privato professionista, purché sia un'attività:

- a) disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi;
- b) che esprima la formazione/manifestazione della volontà della P.A



Il professionista delegato
manifesta
la volontà della P.A. per
mezzo di poteri certificativi
e autoritativi.

Responsabilità penale del delegato

.. ne consegue che nei confronti del delegato alla vendita sono astrattamente configurabili tutte quelle fattispecie di reato che vedono il pubblico ufficiale come soggetto attivo, in particolare:

- ***reato di peculato, art. 314 c.p***
- ***reato di abuso di atti d'ufficio, art. 323 c.p.***
- ***reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio, art. 328 c.p.***

Responsabilità penale del delegato



GIURISPRUDENZA

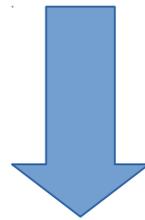
Cass. Pen., sez. VI, sentenza del 19.04.2017, n. 18886

Cass. Pen., sez. VI, sentenza del 10.09.2019, n. 37515

Responsabilità penale del delegato

.. infine vi è un'altra fattispecie:

Reato di turbata libertà degli incanti art. 353 c.p.c



Cass. Pen., sez. II, sentenza del 28.06.2017, n.
28388

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

